

## COS'È LA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Cittadini, attività commerciali, imprese, enti territoriali e autorità locali possono unirsi per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, **formando una comunità energetica**.

La comunità di energia rinnovabile è un **soggetto giuridico** il cui obiettivo principale è fornire, ai membri e alla comunità in cui opera, **benefici economici, sociali e ambientali** anche attraverso la **condivisione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili**.

## REQUISITI DEI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ENERGETICA

I soggetti produttori e clienti finali appartenenti a una comunità energetica devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- essere **titolari di punti di connessione** ubicati su reti elettriche di bassa tensione **sottese alla medesima cabina** di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale (per soddisfare tale requisito è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il **codice ATECO prevalente** dell'impresa sia diverso da 35.11.00 e 35.14.00);
- essere **azionisti o membri** della comunità di energia rinnovabile;
- essere **persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali**;
- aver dato mandato al **Soggetto Referente** per la gestione tecnica e amministrativa della richiesta dei benefici e la conseguente stipula del contratto con il GSE.

Nel caso di comunità energetica, il **Soggetto Referente è la comunità stessa**.

Oltre ai membri/azionisti anche i cosiddetti **produttori "terzi"**, ovvero produttori aventi impianti di produzione da fonti rinnovabili connessi alla medesima cabina secondaria della Comunità energetica, possono dare mandato alla Comunità affinché l'energia elettrica immessa dai suddetti impianti rilevi nel calcolo dell'energia elettrica condivisa.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità di energia rinnovabile.



Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.  
Sede legale Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma  
Posta elettronica certificata (PEC): gsespa@pec.gse.it

Vai alla pagina **Richiedi Supporto**

[WWW.GSE.IT](http://WWW.GSE.IT)



Il GSE è la Società Pubblica che in Italia promuove la sostenibilità ambientale, dà sostegno alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica.

È al fianco della Pubblica Amministrazione, delle imprese e delle famiglie nel loro cammino verso lo sviluppo sostenibile, è un ponte verso le future generazioni.

*Il presente documento assolve una finalità meramente divulgativa, intendendo fornire, a privati e imprese - con linguaggio chiaro, semplice e immediato - informazioni in merito alle modalità per il rilascio della qualifica e per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti di produzione di biometano e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano. Le modalità, i termini e i requisiti per la presentazione delle istanze di ammissione agli incentivi, così come i criteri e le regole nel rispetto dei quali vengono compiuti gli accertamenti da parte degli Uffici del GSE, restano disciplinati dagli atti legislativi, consultabili sul sito del GSE.*



# GSE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

## SCOPRI I VANTAGGI DELLA COMUNITÀ ENERGETICA



## REQUISITI DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Per costituire una comunità occorre un **sogetto giuridico** (quale a titolo d'esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) il cui Statuto o Atto costitutivo presenti i seguenti contenuti:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- gli azionisti o membri siano solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- la comunità abbia una partecipazione aperta e volontaria, sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione;
- la partecipazione dei membri/azionisti alla comunità preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso il diritto di scelta del proprio venditore;
- sia individuato univocamente un soggetto responsabile (che può coincidere o meno con il Soggetto Referente) del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- sia consentito ai membri/azionisti di recedere e uscire in qualsiasi momento dalla configurazione

I clienti finali e/o produttori in possesso dei requisiti descritti in precedenza possono aderire ad una comunità facendone richiesta e accettandone lo statuto.

## REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Al fine di poterne condividere l'energia tra i soggetti facenti parte della comunità, gli impianti di produzione devono avere i seguenti requisiti:

- essere **entrati in esercizio tra il primo marzo 2020 e i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001**.
- devono essere alimentati da **fonti rinnovabili** quali energia solare, eolica, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, delle biomasse, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas;
- avere una potenza per ogni singolo impianto, **non superiore a 200 kW** (possono coesistere più impianti di produzione, anche con produttori diversi ma è necessario che ogni singolo impianto non superi la potenza indicata);
- essere di **nuova costruzione o oggetto di potenziamento**;
- essere di **proprietà o nella piena disponibilità della comunità energetica**.

In caso di potenziamento, contribuisce al calcolo dell'energia condivisa, solo la quota di energia elettrica imputabile alla sezione di impianto oggetto del potenziamento.

## PERCHÈ CONVIENE

È possibile richiedere al GSE l'accesso al servizio di **valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa** all'interno di un gruppo di autoconsumatori, attraverso l'applicativo SPC (accedendo dall'**Area Clienti** del GSE).

I contributi economici previsti ed erogati dal GSE sono i seguenti:

- valorizzazione dell'energia condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie prevista dalla Delibera 318/2020 (**corrispettivo unitario**);
- incentivazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del DM 16 settembre 2020 (**tariffa premio**) per 20 anni.

CONTRIBUTI ECONOMICI	COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE
<b>CORRISPETTIVO UNITARIO</b>	Tariffa di trasmissione in BT ( <b>7,61 €/MWh per il 2020</b> ) + valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU ( <b>0,61 €/MWh per il 2020</b> )
<b>TARIFFA PREMIO</b>	<b>110 €/MWh</b>

Contestualmente alla richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, è possibile richiedere al GSE il **ritiro dell'energia elettrica immessa in rete per tutti gli impianti** di produzione/sezioni d'impianto la cui energia rileva per la configurazione, alle medesime condizioni del servizio di **Ritiro dedicato (RID)**.

In alternativa, per ciascuno impianto/sezione d'impianto è possibile scegliere, in un secondo momento, con quale modalità valorizzare l'energia eccedente.

## CUMULABILITÀ CON ALTRI MECCANISMI

I contributi economici descritti **sono alternativi** a:

- gli incentivi del **DM 4 luglio 2019 (FER-1)**;
- **lo scambio sul posto (SSP)**.

La **tariffa premio non spetta** all'energia condivisa ascrivibile:

- **alla quota di potenza d'obbligo** ai sensi del D.lgs. 28/2011;
- **agli impianti FTV a terra in aree agricole**, con le eccezioni dei DL «Semplificazioni»;
- alla quota di potenza ( $\leq 20$  kW) di impianti FTV che hanno accesso al c.d. **Superbonus 110%**.

Resta fermo il **diritto al corrispettivo unitario di valorizzazione** per tutta la potenza d'impianto e la **valorizzazione dell'energia elettrica immessa anche cedendola al GSE (obbligatorio in caso di Superbonus 110%)**.

**È possibile il cumulo con le detrazioni al 50%** (fino a 96.000 euro e 200 kW, anche per la quota eccedente i 20 kW oggetto di Superbonus).

Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, **è possibile recedere dalla convenzione di SSP con il GSE e richiedere l'ammissione al servizio** di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.



Per approfondire consulta [le Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia](#).



Consulta le FAQ disponibili nell'[Area di Supporto](#)

Partecipare a una comunità di energia rinnovabile crea coesione sociale e sviluppo del territorio, inizia anche tu!

## IL MECCANISMO DELL'AFFILIAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI SDGS:

